



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

VISTO l'articolo 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevede per le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività e che gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono;

VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che all'articolo 19, comma 5, prevede per le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, la possibilità di affidarne direttamente la gestione a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

VISTO che il medesimo articolo del citato decreto-legge stabilisce, inoltre, che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi siano a carico delle risorse finanziarie dei medesimi fondi;

VISTO l'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico, per la gestione degli interventi da attivare per il perseguimento delle finalità fissate nell'ambito del "Fondo per la crescita sostenibile", può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni e integrazioni, che al comma 1 prevede l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, ad agevolazioni per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo;

VISTO il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda alle micro, piccole e medie imprese un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti bancari erogati alle medesime PMI;

VISTO il comma 5 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei requisiti, delle condizioni di accesso, della misura massima e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 4, nonché delle connesse attività di controllo e delle modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2;

VISTO il comma 8-ter dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, così come integrato dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che per la concessione ed erogazione dei suddetti contributi alle micro, piccole e medie imprese, il Ministero dello sviluppo economico provvede attraverso una apposita contabilità speciale del "Fondo per la crescita sostenibile" di cui all'articolo 23, comma 2, del predetto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2014, registro n. 1-860, con il quale il Dr. Carlo Sappino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 luglio 2014 di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2014, serie generale n. 254;

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede che i contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle micro, piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015, che detta la disciplina per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013;

VISTO l'articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito *legge 232/2016*), che proroga al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

VISTO il comma 53 del medesimo articolo 1, che autorizza la spesa necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, in misura pari a 560 milioni di euro negli anni dal 2017 al 2023;

VISTO il comma 54 del medesimo articolo 1, che riserva una quota pari al 20 per cento delle risorse alla concessione dei contributi di cui al comma 56;

VISTO il comma 55 del medesimo articolo 1, che, al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, consente alle imprese di micro, piccola e media dimensione di accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli

investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;

VISTO il comma 56 del medesimo articolo 1, che, a fronte della realizzazione di investimenti aventi le predette finalità, prevede la maggiorazione del 30 per cento del contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

VISTO l'articolo 4 della *legge 232/2016* che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

VISTO il decreto 27 dicembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

VISTO il decreto 9 gennaio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

VISTO che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - *Invitalia* (già Sviluppo Italia S.p.A.) istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

VISTA la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica *Invitalia* quale "ente strumentale dell'Amministrazione Centrale";

VISTO l'articolo 55 bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, come successivamente integrato dall'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che consente alle Amministrazioni centrali di sottoscrivere convenzioni con *Invitalia* per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;

VISTO l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica *Invitalia* quale società in house dello Stato;

VISTO che con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata disposta l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO che con nota del Capo di Gabinetto del Ministro, prot. n. 21958 del 3 ottobre 2016, il Ministero dello sviluppo economico attesta che in capo ad *Invitalia* sussistono le condizioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che definisce i "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico";

VISTA la nota del Direttore Generale della "Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali" del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 393100 del 14 dicembre 2016, destinata a tutte le Direzioni generali del medesimo Ministero, con la quale si comunica che in capo ad *Invitalia* sussistono le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al fine di consentire alle Direzioni generali di procedere alla stipula di convenzioni con la stessa Agenzia;

CONSIDERATO che per le attività di progettazione dell'impianto normativo-procedurale e di organizzazione, gestione e attuazione dell'intervento agevolativo, nonché per le attività di manutenzione e progettazione evolutiva della piattaforma per la gestione informatizzata della misura, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese (di seguito *DGIAI*) ritiene necessario ricorrere alle attività di supporto e assistenza tecnica prestate da *Invitalia*;

CONSIDERATO che la *DGIAI*, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, con nota del 3 febbraio 2017, prot. n. 338, ha ritenuto congrua l'offerta di *Invitalia* in merito ai servizi di assistenza tecnica da erogare;

VISTA la convenzione sottoscritta digitalmente in data 3 marzo 2017 (di seguito *Convenzione*) per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e *Invitalia* in ordine alle attività di assistenza tecnica per l'attuazione della misura "Beni Strumentali - Nuova Sabatini", con particolare riferimento all'erogazione di servizi a supporto della definizione della cornice normativa e amministrativo-procedurale del suddetto intervento agevolativo, nonché della organizzazione e gestione delle attività di valutazione delle domande di ammissione alle agevolazioni e di istruttoria delle richieste di erogazione dei contributi;

DECRETA

Articolo unico

1. È approvata la *Convenzione*, richiamata in premessa, tra il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – *Invitalia*, sottoscritta in data 3 marzo 2017.

2. Per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 2 della predetta *Convenzione*, è riconosciuto a *Invitalia*, per l'intero periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della *legge 232/2016* al 31 dicembre 2024, il rimborso dei costi sostenuti e documentati, entro il limite massimo del 2,96 per cento delle risorse finanziarie disponibili per la misura di intervento stanziata e versate nella contabilità speciale n. 5850, denominata "Contributi Inv Strum DL 91-14", di ammontare complessivo pari a 560 milioni di euro, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della *legge 232/2016*.

3. Per il rimborso dei costi di cui all'articolo 2, *Invitalia* presenta alla *DGIAI*, con cadenza annuale e con riferimento alle attività svolte nell'anno precedente, la rendicontazione

delle spese effettivamente sostenute e la documentazione a corredo delle stesse, secondo le modalità indicate all'articolo 6 commi 1, 2, 3 e 4 della *Convenzione*.

4. I rimborsi ad *Invitalia* sono versati dalla *DGIAI*, con le modalità indicate al comma 6 del citato articolo 6 della *Convenzione*, entro il limite massimo del 2,96 per cento delle risorse stanziare annualmente dalla *legge 232/2016*. Le eventuali risorse stanziare e non utilizzate nei singoli anni per il rimborso dei costi ad *Invitalia* sono utilizzate negli anni successivi.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino

DIV. VI/SER

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.